

# Centrali di committenza: nuovo Comunicato dell'ANAC

---

13 Novembre 2015

È stato pubblicato dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato del Presidente del 10 novembre 2015 relativo alla *“entrata in vigore dell’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006”*, che fornisce chiarimenti in ordine al rilascio del codice identificativo gara (CIG) per l’acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei Comuni non capoluogo di provincia.

Come, infatti, anticipato nella *News Ance ID 22513 del 30 ottobre u.s.*, il **1° novembre 2015** è entrata in vigore la previsione che impone agli stessi di acquisire lavori, beni e servizi in forma aggregata, mediante unioni di Comuni, accordi consortili, soggetti aggregatori o Province, ovvero ricorrendo, per beni e servizi, a Consip o ad un altro soggetto aggregatore di riferimento.

Contestualmente, a partire da tale data, in osservanza del vigente disposto dell’art. 33, comma 3 bis, del Codice dei contratti, l’ANAC non rilascia più il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che non ottemperano a tale obbligo e cioè:

1. a tutti i Comuni non capoluogo di provincia che procedono all’acquisto di lavori, servizi e forniture in violazione degli obblighi di centralizzazione/aggregazione previsti dal comma in questione per importi superiori a 40.000 euro;
2. ai soli Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che procedono all’acquisto di lavori, servizi e forniture in violazione degli obblighi di centralizzazione/aggregazione previsti dal comma in questione per importi inferiori a 40.000 euro.

Ciò posto, alla luce di una lettura coerente con il citato dettato normativo, sembra potersi concludere che l’Autorità, a far data dal 1° novembre u.s., non rilascerà più i CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano all’acquisto di lavori, servizi e forniture in violazione degli obblighi di centralizzazione/aggregazione di qualsivoglia importo, con l’unica eccezione di quelli con popolazione superiore a 10.000 abitanti, i quali possono procedere autonomamente per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.

Si allega il testo del comunicato dell'ANAC.

22696-Anac\_Comunicato\_33\_10\_11\_2015.pdf [Apri](#)